



# COMUNE DI PERUGIA

## ORDINANZA SINDACALE

N. 631 DEL 10/03/2025

**OGGETTO:** LIMITAZIONE SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI NONCHE' DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE - INCONTRO DI CALCIO PERUGIA - TORRES DEL 11.03.2025 ORE 18:30.

## LA SINDACA

### Premesso che:

- con nota prot. Cat. A. 4/2025/Gab. del 08.03.2025, acquisita in data 10.03.2025 al protocollo generale del Comune di Perugia n. 2025/0060501, la Locale Questura, in occasione dell'incontro di calcio Perugia – Torres del 11.03.2025 ore 18:30, ha comunicato la necessità di adottare, nell'area limitrofa lo Stadio Curi, al fine di scongiurare problemi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento volto a limitare la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 15.30 e fino a 15 minuti dopo il termine dell'evento sportivo, nonché vietare la vendita per asporto, nella medesima area, di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 15.30 e fino a 2 ore dopo il termine della partita;

**Tenuto Conto** che, in passato per l'adozione di analoghi provvedimenti, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle delle attività commerciali ricadenti nell'area limitrofa lo Stadio, era stato condiviso con la Questura di diversificare le menzionate limitazioni individuando due diverse aree, l'una in cui prevedere restrizioni maggiori – All. A - e l'altra più ampia All. B - in cui prevedere il solo limite della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine;

**Tenuto conto altresì**, che con la medesima nota, la Questura ha evidenziato che *“La predetta gara acquista una particolare sensibilità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto della presenza di spettatori, sia locali che ospiti, compresa la componente ultras; inoltre, non si escludono possibili iniziative di protesta da parte degli ultras locali a seguito del divieto di trasferta per la durata di 4 mesi imposto successivamente agli scontri avvenuti con supporters della Lucchese in data 23 febbraio u.s sull'autostrada A 12.”*

Firmato digitalmente da  
**Ferdinandi Vittoria**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



**Considerato** che:

- l'area di Pian di Massiano, limitrofa allo Stadio "Renato Curi", risulta particolarmente frequentata per la presenza dell'area verde più ampia ed attrezzata della città e del Terminal del Minimetrorò;
- la somministrazione di bevande con contenuto superiore a 5 gradi di volume alcolico, nonché la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine, potrebbero costituire circostanze idonee ad alimentare disordini, risse, tumulti e lancio di oggetti, con conseguente possibilità di danno a persone e cose;

**Ritenute** le ragioni di pubblico interesse, di adottare, per come richiesto dalla Locale Questura, un provvedimento volto a limitare la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico nell'area limitrofa lo Stadio Curi, per come individuata nell'allegato A, nonché, la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine nell'area di cui all'allegato B, in occasione dell'incontro di calcio Perugia – Torres, al fine di:

- scongiurare problemi di incolumità pubblica dovuti ad intemperanze, tensioni e comportamenti imponderabili ed esorbitanti;
- evitare potenziali pericoli e disagi per quanti, per motivi diversi, si trovino a transitare nelle aree limitrofe allo Stadio Curi, che hanno diritto di fruire degli spazi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

**Dato atto**, che stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

**Visto** il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

**Vista** la legge 17.12.2010, n. 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

**Vista** la legge 04.04.2007 n. 41 recante, misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche;

**Vista** la legge 287/91;

**Visto** il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 7 bis;

**Visto** l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

**Visto** l'atto di Giunta Comunale n. 23 del 27.01.2011;

**ORDINA**

- nell'area limitrofa lo Stadio Renato Curi, per come individuata con planimetria ed elenco vie di cui all'allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, è vietata la somministrazione di

Firmato digitalmente da  
**Ferdinandi Vittoria**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 15:30 e fino a 15 minuti dopo il termine dell'incontro di calcio Perugia – Torres, del 11.03.2025 ore 18:30;

- nell'area individuata con planimetria ed elenco vie di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la menzionata partita, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 15:30 e fino a 2 ore dopo il termine dell'evento sportivo.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Perugia, viene trasmesso alla Questura di Perugia, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Perugia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, al Comando Carabinieri Forestali.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	

#### ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

##### - Allegato A - elenco vie e planimetria

(impronta: 9EF1E903AED0900130D87C2F76A8E28D2BCFAAE8E23FC5043E57E9B896BDEAAA)

##### - Allegato B - elenco vie e planimetria

(impronta: 1DE1BB756867D20436E34641C4F89B8B4FE445FE017417E1334211CB1450E5B0)

#### ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

Firmato digitalmente da  
**Ferdinandi Vittoria**

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico  
apposto è possibile scaricare il documento conforme al  
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.  
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA

